



Ordinanza sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Modifica del

Avamprogetto del 27.04.2018

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 giugno 2017¹ sul rilevamento e sul rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza sul rilevamento di dati concernenti le tonnellate-chilometro e sull'elaborazione di piani di monitoraggio per le rotte aeree

Sostituzione di termini

¹Negli articoli 5 e 6 nonché nell'allegato 2 titolo, numero 1 rubrica, numeri 1.1 e 2.4 «piano di monitoraggio» è sostituito con «piano di monitoraggio tkm».

²Negli articoli 8 capoverso 1 e 9 nonché nell'allegato 2 titolo, numero 2 rubrica e frase introduttiva, numero 2.2 nonché nell'allegato 3 numero 3 frase introduttiva, numeri 3.4 e 4.3 «rapporto di monitoraggio» è sostituito con «rapporto di monitoraggio tkm».

Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 rubrica, cpv. 1, 3 e 4

Oggetto e unità di rilevamento

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. il rilevamento e il rendiconto di dati concernenti le distanze percorse e i carichi utili trasportati da aeromobili nel 2018;

RS

¹ RS **641.714.11**

- b. l'elaborazione di un piano di monitoraggio per il rilevamento delle emissioni annuali di CO₂ prodotte dagli aeromobili a partire dal 2020.

³ I dati di cui al capoverso 1 lettera a sono espressi in tonnellate-chilometro (tkm). Queste sono calcolate secondo l'allegato 1 numero 1.

⁴ I dati di cui al capoverso 1 lettera b sono espressi in tonnellate di CO₂. Queste sono calcolate secondo l'allegato 1 numero 4.

Art. 3 cpv. 1 frase introduttiva, cpv. 1 lett. c e d

¹ Devono essere rilevati i dati concernenti le tonnellate-chilometro e le emissioni di CO₂ per i voli seguenti:

- c. *Abrogata*
- d. *Abrogata*

Titolo prima dell'art. 4

Sezione 2: Rilevamento e rendiconto di dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree

Art. 4 Piano di monitoraggio delle tonnellate-chilometro

¹ L'operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento dei dati concernenti le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree e il rendiconto degli stessi (piano di monitoraggio tkm). A tale scopo utilizza il modello messo a disposizione dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

² Nel piano di monitoraggio tkm figurano i dati di cui all'allegato 2 numero 1.2.

Art. 7 Rapporto di monitoraggio delle tonnellate-chilometro

¹ L'operatore di aeromobile rileva secondo il piano di monitoraggio tkm le tonnellate-chilometro percorse nelle rotte aeree nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 e le riporta in un rapporto di monitoraggio (rapporto di monitoraggio tkm). A tale scopo utilizza il modello² messo a disposizione dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

² Nel rapporto di monitoraggio tkm figurano i dati di cui all'allegato 2 numero 2.

Titolo prima dell'art. 9

Sezione 3: Piano di monitoraggio per il rilevamento delle emissioni di CO₂

Art. 9a Piano di monitoraggio delle emissioni di CO₂

¹ L'operatore di aeromobile elabora un piano per il rilevamento delle emissioni di CO₂ e il rendiconto delle stesse (piano di monitoraggio CO₂). A tale scopo utilizza il modello messo a disposizione dall'UFAM³.

² Gli operatori di aeromobili che dispongono di un piano di monitoraggio CO₂ che è stato approvato in un Paese AELS non devono elaborare un piano secondo il capoverso 1 purché confermino all'UFAM che il piano di monitoraggio CO₂ approvato sia applicato anche ai voli che rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza e che questi voli possano essere indicati separatamente.

³ Nel piano di monitoraggio CO₂ figurano i dati di cui all'allegato 4.

Art. 9b Esame del piano di monitoraggio CO₂

¹ L'operatore di aeromobile sottopone il piano di monitoraggio CO₂ all'esame dell'UFAM entro il 30 settembre 2019.

² L'UFAM può esigere, entro un termine adeguato, la correzione di un piano di monitoraggio CO₂ che considera lacunoso.

² Pubblicato sul sito Internet dell'UFAM www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni

³ Pubblicato sul sito Internet dell'UFAM: www.ufam.admin.ch > Temi > Clima > Informazioni per gli specialisti > Politica climatica > Scambio di quote di emissioni.

Titolo prima dell'art. 10

Sezione 4: Archiviazione e trattamento dei dati

Art. 10 rubrica

Abrogata

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 11 rubrica

Abrogata

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2017 con effetto sino al 31 dicembre 2020.

II

¹ L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

² Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato 1
(art. 1 cpv. 3)

Regole di calcolo

N. 4

4 Calcolo delle emissioni di CO₂

- 4.1 Le emissioni di CO₂ in tonnellate sono calcolate secondo la seguente formula:

Emissioni di CO₂ [t CO₂] = carburante consumato [t carburante] x fattore d'emissione [t CO₂/t carburante].

- 4.2 Ai diversi carburanti si applicano i seguenti fattori d'emissione [t CO₂ / t carburante]:

Cherosene (Jet A-1 o Jet A):	3,15
Jet B:	3,10
Benzina per aeromobili (AvGas):	3,10

Allegato 4
(art. 9a cpv. 2)

Rilevamento delle emissioni di CO₂: piano di monitoraggio CO₂

1 Piano di monitoraggio CO₂

- 1.1 Il piano di monitoraggio CO₂ deve garantire che tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati sulle emissioni di CO₂ siano registrati in modo completo e che le emissioni di CO₂ per i singoli voli siano definite con precisione.
- 1.2 Deve riportare le indicazioni seguenti:
 - 1.2.1 le indicazioni necessarie a identificare l'operatore di aeromobile;
 - 1.2.2 le indicazioni necessarie a identificare gli aeromobili impiegati nonché il genere di carburante assegnato a ogni tipo di aeromobile;
 - 1.2.3 una descrizione del metodo per garantire la registrazione completa di tutti gli aeromobili per i quali occorre rilevare i dati;
 - 1.2.4 una descrizione del metodo per garantire la registrazione di tutti i voli per i quali occorre rilevare i dati;
 - 1.2.5 una descrizione del metodo per determinare le emissioni di CO₂ dei singoli voli.
- 1.3 Il piano di monitoraggio CO₂ degli operatori di aeromobile che causano emissioni di CO₂ superiori a 25 000 tonnellate all'anno deve inoltre riportare le indicazioni seguenti:
 - 1.3.1 un procedimento per il rilevamento del consumo di carburante di ogni aeromobile;
 - 1.3.2 un metodo per colmare le lacune dei dati.
- 1.4 Se i dati che devono essere riportati nel piano di monitoraggio CO₂ figurano già nel piano di monitoraggio tkm, valgono anche per il piano di monitoraggio CO₂.